



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. 97 del 2019, proposto da Alessandro Albanese, rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti (cod. fisc.: GTT SLV 60D65 A191L), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Bologna, via Santo Stefano, n. 43 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rita Toscano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di inidoneità di cui al Verbale n. 363744/2-11 del 5 novembre 2018, nella parte in cui viene attribuito per PS Sistema Psicico il coefficiente pari a “2”

per “*Note di introversione*”;

-dei correlati referti contenenti le risultanze degli accertamenti psico-fisici previsti dall’art. 10 del Bando, con particolare riferimento al referto di visita psichiatrica e al referto anamnestico-psichiatrico del 2 novembre 2018;

-della graduatoria finale del concorso, n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018 e di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e connessi.

In ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'ammissione alle prove successive (colloqui psico-attitudinali) ai fini del reclutamento e quindi dell’inserimento nella graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza depositata in data 8.1.2019, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che il presente ricorso è stato interposto anche avverso la graduatoria finale del concorso *de quo* n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018, chiede: a) di poter essere autorizzato ad integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 41, comma 4°, cpa, rappresentando oggettive difficoltà per ottenere l’indirizzo di almeno un controinteressato; b) che venga, contestualmente, disposta una verifica sulle condizioni sanitarie del ricorrente, ai sensi dell’art. 66 cpa, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio;

Ritenuto che la presente istanza, depositata in data 8.1.2019, sebbene proposta dal ricorrente come istanza di misure cautelari, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., debba essere correttamente qualificata come istanza di Ordinanza Presidenziale, ai sensi dell’art. 65 cpa, tenuto conto del rilievo assorbente della domanda di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 41, comma 4°, cpa, ai fini della stessa *ammissibilità* del presente ricorso nonché dei suoi effettivi contenuti sostanziali;

2. Ritenuto che, ai fini della tempestività del ricorso, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, cpa, il termine per l’impugnativa del decreto di approvazione della

graduatoria decorre dalla data della pubblicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 41, comma 2°, cpa e dell'art. 7, comma 3°, ultimo inciso, del D.P.R. del 10/01/1957 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), poiché la pubblicazione viene a determinare una *presunzione di conoscenza* del provvedimento amministrativo;

Ritenuto che tali principi valgono a prescindere dall'esito dell'impugnativa intermedia proposta avverso l'atto di esclusione emesso nel corso della procedura selettiva, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (anche copiosa) di questa Sezione;

Ritenuto che, nella specie, risultano adeguatamente comprovati i presupposti di fatto, relativi alle oggettive difficoltà riscontrate nel reperimento dell'indirizzo di almeno un controinteressato, ai fini dell'accoglimento della presente istanza (all. 8 al ricorso);

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 22 (ventidue), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito

web su Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che, comunque, anche in caso di eventuale proroga giustificata dei termini sopra indicati, alla data di scadenza del termine decadenziale per l'impugnativa della graduatoria *de qua*, ai sensi dell'art. 29 cpa ed all'art. 41, comma 2°, cpa,, dovrà essere regolarmente avvenuta la pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a, pena *l'inammissibilità* del presente ricorso;

3. Ritenuto, che, in relazione all'istanza di verifica, in coerenza con l'ultimo inciso del comma 2° dell'art. 65 cpa, si potrà provvedere in sede Collegiale, alla camera di consiglio utile del 6.3.2019, con il contraddittorio delle parti correttamente instaurato;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del presente ricorso, interposto anche avverso la graduatoria del concorso *de quo*, nei sensi e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6.3.2019.

La presente Ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del D.lg.s.

196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.